

ARTHEMISIA



PROTOCOLLO D' INTESA

TRA

**MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
LAZIO**

E

ARTHEMISIA



*"Per favorire la conoscenza dell'arte tra gli studenti, promuovendo il dialogo tra il
mondo della scuola e quello delle mostre"*

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del MIUR, di seguito denominato USR Lazio, con sede legale in Roma Viale G. Ribotta, 41 00144 Roma, Codice Fiscale n. 97248840585 rappresentato dal Direttore generale Dott. Gildo De Angelis, di seguito denominato **USR Lazio**

e

Arthemisia Museum s.r.l., con sede e domicilio fiscale in Via di Montoro 4 - 00186 Roma, Codice Fiscale 13646431000, rappresentata da Iole Siena, di seguito denominata **Società**,

insieme denominati "**le Parti**"

SULLA BASE DELLA SEGUENTE NORMATIVA

- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con cui è stato emanato il regolamento recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", e successive modificazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, per l'"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro", e successive integrazioni e modificazioni;
- la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l'art. 3 e l'art. 7;

- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante la "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", ed in particolare l'articolo 2;
- il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, recante "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1";
- i Regolamenti di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87-88-89, concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei;
- le Direttive ministeriali - n. 57 del 15 luglio 2010 contenente le Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali;
- il Decreto interministeriale n. 211 del 7 Ottobre 2010, recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo Unico dell'apprendistato", a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita", ed in particolare l'articolo 4, commi 51-68;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;

- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- la Guida operativa per la Scuola sulle attività di alternanza scuola-lavoro dell'8 ottobre 2015, predisposta dal M.I.U.R. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
- la Nota M.I.U.R. - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, n. 2805 del 11 dicembre 2015 - Orientamenti per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- la Nota M.I.U.R. - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, n. 35 del 7 gennaio 2016 - Indicazioni e orientamenti per la definizione del Piano triennale per la formazione del personale; visti gli atti e le risoluzioni dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro; ed anche
- l'Intesa del 20 dicembre 2012 tra Governo, Regioni ed Enti Locali concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l'Accordo del 10 luglio 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul documento recante "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali";

PREMESSO CHE

USR Lazio

- cura, come suo compito istituzionale, nell'ambito territoriale di propria competenza, l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti e l'azione di supporto alla flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle Istituzioni scolastiche;
- sostiene iniziative volte a prevenire e a contrastare la dispersione scolastica e formativa, idonee a rafforzare le competenze degli studenti a vantaggio dell'occupabilità, anche attraverso un orientamento che li renda consapevoli

delle proprie scelte in ambito universitario e a facilitare la transizione tra i diversi percorsi educativi e formativi, e tra questi e l'apprendistato;

- promuove la progettazione e l'organizzazione dei processi formativi, anche a mezzo di convenzione con Enti ed Istituzioni che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale e professionale;
- favorisce la promozione di iniziative rivolte a tutte le Istituzioni scolastiche pubbliche all'interno della Regione Lazio, siano esse statali o paritarie - di formazione, di dibattito, di informazione, di approfondimento e di ricerca, comunque atte a promuovere forme di alta qualificazione, riqualificazione e inserimento socio-culturale del Personale scolastico, e tutto quanto concerne la formazione continua di pubblici dipendenti;
- in linea con quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, promuove l'alternanza scuola-lavoro quale metodologia didattica utile per realizzare un organico raccordo tra le istituzioni scolastiche e formative, il mondo del lavoro e la società civile e per assicurare un costante collegamento tra formazione in aula ed esperienza pratica, che agevoli sempre il passaggio dalla realtà scolastica all'attività lavorativa;

Arthemisia:

- si pone l'obiettivo, tramite i suoi progetti, di produrre, organizzare e realizzare mostre d'arte, per favorire la conoscenza della storia dell'arte, con un approccio trasversale e di qualità con metodologie scientifiche e fortemente coinvolgenti per un pubblico eterogeneo;
- intende realizzare sinergie con il sistema di istruzione regionale per contribuire, con le proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e con quelle dei propri partner, al miglioramento della formazione degli studenti;
- è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari a promuovere e diffondere conoscenze relative all'arte e al mondo delle mostre nelle scuole di ogni ordine e grado, grazie alla particolare cura degli apparati didattici presenti in mostra e grazie a un programma di attività didattiche rivolte sia agli studenti che al corpo docente (visite guidate, laboratori, conferenze, etc.)



5

Le **Parti**, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle deliberazioni delle Istituzioni scolastiche, intendono:

- incrementare sensibilmente le possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali all'interno dei percorsi formativi;
- organizzare attività di formazione relativi all'ambito di attività della Società;
- progettare e sostenere stage e tirocini di formazione ed orientamento in favore di laureandi e laureati, disciplinati da specifiche Convenzioni, per Progetti Formativi di reciproco interesse e concordati tra le Parti in attuazione alla normativa vigente.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Impegno delle Parti)

L'USR si impegna a:

- attivare a livello territoriale iniziative di informazione rivolte agli studenti e ai docenti delle Istituzioni scolastiche che prevedono nella propria offerta formativa percorsi coerenti con le attività culturali e didattiche promosse da Società;
- supportare le Istituzioni scolastiche nell'individuazione degli studenti frequentanti il terzo, il quarto e il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado da coinvolgere nelle esperienze di alternanza scuola-lavoro, sulla base di criteri che valorizzino la coerenza del percorso formativo frequentato con la tipologia di esperienze offerte dalla Società e i curricula scolastici di alto livello

La Società si impegna a:

- fornire gli elementi di dettaglio necessari affinché le Istituzioni scolastiche, con la supervisione dell'USR, possano individuare in maniera efficace gli studenti e i docenti destinatari delle attività proposte;
- organizzare una o più attività di formazione, in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche, mediante un programma di attività legate al calendario di mostre prodotte e progettate per gli studenti e i docenti;
- i programmi di attività di formazione saranno articolati secondo criteri che rispettino lo sviluppo culturale e professionale degli allievi e saranno

dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi di studio, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti ospitanti.

Le attività di cui alla presente convenzione troveranno applicazione pratica in progetti e/o programmi di formazione che dovranno essere preventivamente concordati e approvati dalle parti.

Articolo 2

(Risorse)

Per il conseguimento delle finalità e il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa, le Parti renderanno disponibili le proprie risorse strutturali e di personale necessarie alla realizzazione dei progetti esecutivi.

Articolo 3

(Monitoraggio)

L'USR Lazio si propone di pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti i dati utili ad un monitoraggio delle esperienze formative, a fini di ricerca e progettazione di modelli didattico-sperimentali.

La Società si dichiara disponibile a fornire i dati relativi alle azioni realizzate in ragione del presente Protocollo, su richiesta dell'USR Lazio, così da consentirne la rilevazione in funzione della verifica della partecipazione ai progetti e del raggiungimento degli obiettivi comuni.

Articolo 4

(Commissione Paritetica)

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti e al fine di coordinare gli interventi nei relativi ambiti, le Parti convengono di costituire un gruppo operativo composto da n. 3 (tre) rappresentanti dell'USR Lazio e n. 3 (tre) rappresentanti della Società.

Articolo 5

(Durata)

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata annuale. Lo stesso si intende automaticamente rinnovato di anno in anno, per un massimo di 3 annualità, qualora la Società abbia inviato una comunicazione scritta, in tal senso, almeno un mese prima della scadenza naturale dello stesso Protocollo d'intesa.

In ogni caso nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigore del presente Protocollo d'intesa.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa, dandone comunicazione all'altra Parte con preavviso scritto di almeno tre mesi. Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.

Articolo 6

(Trattamento dei dati)

Le Parti convengono che, nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo d'intesa, ai sensi degli Artt. 1-3, qualora si rendesse necessario il trattamento di dati personali, esse agiranno in osservanza dei principi di Legge previsti in materia.

Articolo 7

(Clausola di salvaguardia)

Ciascuna Parte è esente da qualunque responsabilità derivante da danni arrecati a terzi dall'altra Parte, dai suoi partner o da soggetti terzi che operano in attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa e determinati dall'inosservanza di obblighi di Legge.

Articolo 8

(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo d'Intesa non prevede oneri finanziari a carico delle Parti. Nel caso di finanziamenti esterni, le Parti potranno concordare una ripartizione.

Articolo 9


(Foro competente)

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente Intesa. In caso di mancato accordo, la competenza sarà del Foro di Roma.

Roma, 22 febbraio 2018

ARTHEMISIA MUSEUM
IL PRESIDENTE

Iole Siena



M.I.U.R. - U.S.R. LAZIO
IL DIRETTORE GENERALE

Guido De Angelis

